

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

ATEMA

(Associazione per il temporary management)

Per il Temporary Management si intende una prestazione professionale onerosa richiesta da una Azienda od Ente, operante in qualsiasi settore, che affida ad un esterno, persona fisica o giuridica, con un contratto a tempo la gestione di una propria struttura, funzione e/o l'attuazione di un progetto concordato

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica.....	3
Requisiti richiesti (art. 26 D.L.vo 206/2007 pubblicato in G.U. 9/11/2007)	3
Documentazione agli atti	4
Requisito a).....	6
Requisiti sub b)	7
Requisito c).....	9
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f)	11
Requisito g).....	11
Riscontro.....	12

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti (art. 26 D.L.vo 206/2007 pubblicato in G.U. 9/11/2007)

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) adozione di uno statuto che sancisca:
 - un ordinamento a base democratica;
 - senza scopo di lucro;
 - la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte;
 - la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
 - l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
 - la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
 - l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- d) sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Documentazione agli atti

1. nota della ATEMA al Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la richiesta dell'associazione di annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 206/2007 (14 ottobre 2009, Prot. MG n. 128527E del 21 ottobre 2009);
2. nota della ATEMA al Ministero della Giustizia, in risposta alla nota ministeriale del 30 ottobre 2009 di richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa. Prot. MG n. 155555E del 14 dicembre 2009;
3. lettera del Ministero della Giustizia alla ATEMA avente ad oggetto la richiesta di ulteriori chiarimenti. Prot. MG n. 50348U del 8 aprile 2010;
4. nota della ATEMA al Ministero della Giustizia, in riscontro alla nota ministeriale di cui al precedente punto 3. Prot. MG n. 73211E del 24 maggio 2010;
5. lettera del Ministero della Giustizia al CNEL avente ad oggetto la richiesta di parere, inclusa la posizione sul Ministero competente per materia (Prot. CNEL n. 5793-13.7 del 15 novembre 2010);
6. copia del certificato penale del casellario giudiziale del presidente, da cui risulta: NULLA (21 maggio 2009);
7. copia del certificato penale del casellario giudiziale del presidente e dei componenti in carica del consiglio direttivo, da cui risulta: NULLA (2009);
8. elenco dei referenti delle 10 sedi locali, con indicazione del nominativo e dei recapiti. Distribuzione degli iscritti per regione (18 novembre 2009);
9. elenco dei referenti e delle sedi regionali, con indicazione del nominativo e dei recapiti. Distribuzione degli iscritti per regione (1 luglio 2009);
10. elenco degli iscritti al 1 luglio 2009, con indicazione del nominativo, dei recapiti, della quota associativa versata e della categoria di socio;
11. atto costitutivo della ATEMA Associazione italiana per il temporary management (atto notaio del 16 dicembre 1993 registrato in data 4 gennaio 1994);
12. allegato all'atto di cui al precedente punto 11: statuto;
13. regolamento di ammissione 1 aprile 2009;
14. regolamento elettorale 1 aprile 2009;
15. regolamento qualificazione 30 novembre 2009;
16. regolamento referenti e sedi locali 1 aprile 2009;
17. gestione documentazione 1 giugno 2009;
18. organigramma relativo alla composizione degli organi sociali e dei comitati istituiti, unitamente alle relative competenze: consiglio direttivo; revisore dei conti; collegio dei probiviri;

comitato esecutivo; comitato etico scientifico; comitato qualificazione; comitato soci; comitato atema accademy. 14 ottobre 2009;

19. copie dei verbali dell'assemblea ordinaria. Sedute del 30 marzo 2006; 17 aprile 2008; 21 aprile 2009;

20. copie dei verbali dell'assemblea straordinaria. Sedute 23 novembre 2004; 20 aprile 2007;

21. copie dei verbali del consiglio direttivo. Sedute del 10 maggio 2007; 1 aprile 2009; 21 aprile 2009; 7 luglio 2009;

22. codice deontologico (luglio 2009);

23. programma di aggiornamento professionale della ATEMA (2009);

24. statuto 2007;

25. statuto 2009 (attualmente vigente).

Documentazione integrativa:

26. elenco analitico dei soci per i tre anni consecutivi (2012/2011/2010) e relativa distribuzione territoriale.

Requisito a)

avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

Riscontro

Agli atti risulta copia dell'atto costitutivo, quale atto notaio del 16 dicembre 1993. Tale associazione risulta costituita con l'acronimo ATEMA e ha le seguenti finalità:

E' costituita con la denominazione "ATEMA, Associazione per il Temporary Management", con sede a Milano, un'Associazione di

- professionisti esercenti l'attività di Temporary Management sia in forma individuale che in forma associata secondo la Legge;

- aderenti, persone fisiche o giuridiche, che, pur non esercitando ordinariamente, condividono le finalità associative e dedicano impegno personale alla diffusione del Temporary Management in tutte le sue possibili forme ed evoluzioni;

- sostenitori, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità associative.

L'Associazione potrà istituire anche sedi secondarie, sia sul territorio nazionale sia all'estero.

Ai fini della definizione valida per il presente statuto, per il Temporary Management si intende una prestazione professionale onerosa richiesta da una Azienda od Ente, operante in qualsiasi settore, che affida ad un esterno, persona fisica o giuridica, con un contratto a tempo la gestione di una propria struttura, funzione e/o l'attuazione di un progetto concordato.

Inoltre:

L'Associazione ha la finalità generale di valorizzare il servizio di Temporary Management e diffonderne la cultura. In particolare si propone di:

- sviluppare cultura manageriale ed imprenditoriale sui temi dell'innovazione (metodologie, tecnologie a supporto, formazione, ecc.) e della flessibilità manageriale;

- promuovere la crescita professionale continua dei suoi associati attraverso azioni e/o programmi formativi diversificati e sistematici nonché l'erogazione di altri opportuni servizi;

- aiutare un corretto sviluppo del mercato attraverso la definizione di standard professionali ed etici;

- aiutare concretamente i manager e i temporary manager a creare, sviluppare e rafforzare competenze di Temporary Management, favorirne l'accesso al mercato e mettere a loro disposizione strumenti operativi di supporto allo svolgimento della professione;

- promuovere l'immagine pubblica dell'Associazione e del Temporary Management.

Requisiti sub b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Il fine non di lucro è previsto all'art. 1 dello statuto, unitamente alla denominazione dell'associazione.

L'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione. Nel dettaglio, l'art. 9 dello statuto definisce gli organi associativi, ossia l'assemblea, il consiglio direttivo, il comitato esecutivo, il presidente, il revisore dei conti e il collegio dei probiviri. Gli art. 18, 21 e 22, 23, 24 riguardano i comitati istituiti, ossia il presidente onorario, il comitato dei soci, il comitato atema academy, il comitato etico e scientifico.

Gli art. 11 e ss. dello statuto riguardano le procedure di costituzione e funzionamento degli organi associativi, nonché le rispettive competenze. In particolare sono ivi descritti:

- i compiti, le attribuzioni e le funzioni degli organi associativi;
- le norme in merito alla rappresentanza, alle elezioni e al voto (con limitazioni al numero di deleghe, il cui numero massimo è pari a cinque);
- le condizioni di incompatibilità tra le cariche (è previsto che l'appartenenza ad un organo collegiale è incompatibile con l'appartenenza ad altro organo collegiale);
- il numero minimo di sedute degli organi associativi per ciascun esercizio;
- le procedure di convocazione e di svolgimento delle sedute degli organi associativi;
- la durata massima delle cariche (tre esercizi);
- il limite al numero dei mandati consecutivi (tre);

Nei medesimi articoli risultano, altresì, disciplinate e/garantite:

- la trasparenza degli assetti organizzativi;
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
- l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata, desumibile dalla struttura stessa dell'associazione.

Ulteriori disposizioni e norme sono previste nel regolamento elettorale. Il regolamento di gestione documentale riguarda la classificazione della documentazione, la distinzione tra documentazione pubblica e privata ed infine le procedure di accesso alla documentazione riservata.

Agli atti risulta l'organigramma al 14 ottobre 2009, relativo alla composizione degli organi sociali e dei comitati istituiti, unitamente alle relative competenze: consiglio direttivo; revisore dei conti; collegio dei probiviri; comitato esecutivo; comitato etico scientifico; comitato qualificazione; comitato soci; comitato atema academy .

L'art. 3 dello statuto riguarda i soci, ossia "...possono essere soci i cittadini italiani e stranieri maggiori d'età di ambo i sessi che condividano scopi e finalità dell'Associazione e che siano in possesso di adeguati requisiti professionali e morali; enti, imprese ed organizzazioni pubbliche

e private che condividano scopi e finalità dell'Associazione...". Le norme per l'ammissione a socio sono riportate all'art. 4 dello statuto e nei regolamento di qualificazione e di ammissione. L'art. 5 dello statuto riguarda le tipologie di socio, ossia: ordinario, onorario e corporate (società ed enti). Secondo quanto ivi riportato, tutti i soci possono partecipare con diritto di voto alle assemblee. Sul punto si segnala: ".....i Soci Ordinari Aderenti: Professionisti e Manager che, esercitando o meno ordinariamente la professione di Temporary Manager, condividono le finalità associative e dedicano impegno personale alla diffusione del Temporary Management. I Soci Ordinari Aderenti sono ammessi come Junior o Senior con i criteri di cui all'art. 4 dello Statuto, secondo quanto disposto dal Regolamento di Ammissione".

La descrizione delle attività professionali cui l'ATEMA si riferisce è rinvenibile principalmente nei regolamenti, ossia: "....per temporary management si intende l'affidamento della gestione di un'impresa o di una sua parte a manager altamente qualificati e motivati, al fine di garantire continuità all'organizzazione, accrescendone le competenze manageriali già esistenti, e risolvendone al contempo alcuni momenti critici, sia negativi (tagli, riassetto economico e finanziario) che positivi (crescita, sviluppo di nuovi business" e ".....Il Temporary Management è il servizio che, attraverso un corretto uso della flessibilità, accompagna le aziende nell'affrontare situazioni di cambiamento mediante l'inserimento temporaneo di manager professionisti altamente qualificati che abbiano obiettivi, tempi e deleghe predeterminati".

Si tratta quindi di manager e soggetti con funzioni dirigenziali svolte a tempo determinato in società e/o enti, senza alcuna preclusione per i settori e gli ambiti di attività economica in cui operare.

In merito ai titoli di studio, è previsto il possesso del diploma di laurea o di scuola media superiore oppure di diploma o attestazione di formazione specifica non inferiore all'anno, senza alcuna ulteriore specificazione. (Art. 1 e 2 del regolamento di ammissione).

(**) Sul su requisito b) relativo alla precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte si segnala l'assenza di una specifica tipologia di titolo di studio. Inoltre possono partecipare attivamente alle attività della ATEMA soci che non svolgono la professione del temporary manager.

Requisito c)

tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

Riscontro

L'ATEMA ha allegato l'organigramma al 2009.

Risulta, altresì, agli atti l'elenco degli iscritti al 2009, con l'indicazione di: nominativo, residenza, recapito, quota versata per scopi statutari e tipologia di socio (ordinario, corporate e aderente).

Lo statuto (art. 15) stabilisce che il consiglio direttivo ha il compito di procedere al continuo aggiornamento del Libro dei Soci.

Non risultano nell'originario dossier, gli elenchi per quattro anni consecutivi (2012, 2011 e 2010).

In data 11 dicembre 2012 la ATEMA ha inviato la documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio, ossia l'elenco analitico dei soci per i tre anni (2012, 2011 e 2010). In particolare, il numero dei soci è pari a:

- 2012: 154;
 - 2011: 183;
 - 2010: 191.
-

Requisito d)

sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

L'ATEMA ha un proprio codice deontologico (2009). Secondo quanto ivi previsto, la verifica dell'applicazione del codice deontologico spetta al comitato etico e scientifico (composto per la maggior parte da esterni, ossia non soci).

Nel dettaglio, l'art. 3 del codice deontologico riguarda le norme di attuazione e le sanzioni, nonché i relativi provvedimenti, la cui gravità è commisurata in proporzione ai fatti contestati (ammonimento, censura, sospensione, radiazione).

Sul punto, lo statuto all' art. 15 (consiglio direttivo) e all'art. 20 (collegio dei probiviri) prevedono ulteriori disposizioni in merito alle sanzioni da comminare ai soci.

.

Requisito e)

previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

Le norme riguardanti l'obbligo della formazione permanente e/o dell'aggiornamento continuo sono rinvenibili nello statuto e, in particolare:

- art. 22 che stabilisce le competenze del comitato di qualificazione su “....le modalità pratiche per la verifica dei requisiti richiesti, nonché del mantenimento degli stessi attraverso costante aggiornamento professionale”;
- art. 23, riguardante il comitato speciale ATEMA Academy, dedicato all'organizzazione di eventi formativi, di aggiornamento professionale e di promozione (Corsi, seminari, workshop, indagini di mercato, convegni, ecc.) oltre che allo sviluppo del relativo materiale didattico e promozionale;
- art. 24 relativo al comitato etico e scientifico, avente funzioni consultive verso il comitato ed il comitato qualificazione, in particolare per la definizione dei criteri di qualificazione e di aggiornamento;
- regolamento di ammissione (art. 5 aggiornamento delle conoscenze professionali).

L'ATEMA ha altresì inviato la copia del programma di aggiornamento e crescita professionale per il temporary management (2009).

Requisito f)

diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

Agli atti risultano la seguente documentazione:

- elenco dei referenti delle sedi locali al 1 luglio 2009: è evi indicato il nominativo ed il recapito dei 10 referenti di area in cui sono raggruppate tutte le regioni italiane;
- distribuzione per regione e per area del numero degli iscritti al 1 luglio 2009: gli iscritti sono 165, presenti in 14 regioni. Nel dettaglio, 110 sono presenti nella sola Lombardia;
- elenco dei referenti delle sedi locali al 18 novembre 2009: è evi indicato il nominativo ed il recapito dei 10 referenti di area in cui sono raggruppate tutte le regioni italiane;
- distribuzione per regione e per area del numero degli iscritti al 18 novembre 2009: gli iscritti sono 192, presenti in 15 regioni. Nel dettaglio, 132 sono presenti nella sola Lombardia mentre in sei regioni delle restanti regioni risulta un solo iscritto;
- elenco degli iscritti al 1 luglio 2009, con indicazione del nominativo, dei recapiti, della quota associativa versata e della categoria di socio (ordinario, onorario e *corporate*). Il numero degli iscritti è 165, di cui quattro *corporate* ovvero società e/o enti;
- regolamento referenti e sedi locali 1 aprile 2009. L'istituzione di sedi locali è prevista nello statuto.

Dall'esame della documentazione integrativa, inviata dalla ATEMA l'11 dicembre 2012, si riscontra una diminuzione del numero dei soci iscritti che al 2012 consente la copertura di 13 regioni (di cui 5 con un solo socio).

Requisito g)

mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Agli atti risulta copia del Certificato Generale del Casellario Giudiziale del presidente della ATEMA e dei componenti in carica del consiglio direttivo, da cui risulta: NULLA (2009).

Riscontro

FASE 1.

L'associazione ATEMA, in base alla documentazione allegata, **appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); b); d); e); f); g).**

In merito al requisito di cui alla lett. b), si evidenzia la mancata indicazione di titoli di studio specifici e la possibilità per alcuni soci di partecipare attivamente alle attività della ATEMA pur non svolgendo la professione del temporary manager.

In merito al requisito di cui alla lett. e), si segnala che l'obbligo della formazione e/o aggiornamento continuo dei soci non risulta essere esplicito; può essere desunto dalle norme statutarie.

Circa il possesso del requisito di cui alla lett. f.), si segnala che al 2009 risultano iscritti 192 iscritti, presenti in 15 regioni; nel dettaglio, 132 sono presenti nella sola Lombardia mentre in sei delle restanti regioni risulta un solo iscritto.

Non risulta in possesso del requisito di cui alla lett. c), relativo all'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari poiché non risulta agli atti l'elenco dei soci per i previsti quattro anni consecutivi

In data 8 novembre 2012, è stata inoltrata dall'Ufficio una nota avente ad oggetto la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui sopra, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi dei iscritti, alla numerosità e alla distribuzione territoriale dei soci.

FASE 2.

La ATEMA ha inviato la documentazione integrativa richiesta in data 11 dicembre 2012, ossia l'elenco analitico dei soci per gli anni 2012, 2011, 2010 e la relativa ripartizione territoriale.

Dall'esame di tale documentazione si riscontra, tuttavia, una diminuzione del numero dei soci iscritti che al 2012 (pari a 154) consente la copertura di 13 regioni (di cui 5 con un solo socio).

FASE 3.

L'ufficio II ha proposto un orientamento positivo e ha predisposto il dossier per la riunione della Commissione istruttoria II del 18 dicembre 2012, fermo restando il riscontro sul calo degli iscritti che al 2012 garantisce la copertura di 13 regioni. Nel corso di tale incontro, il Cons. ZUCARO ha chiesto una sospensione delle attività istruttorie al fine di approfondire eventuali sovrapposizioni con altri enti che si riferiscono alla professione dei dirigenti.

Si è, quindi, rinviato alla seduta della Commissione II di gennaio 2013.

FASE 4.

Per la riunione di gennaio 2013, i Consiglieri hanno proposto un preliminare orientamento negativo, sulla base dei seguenti riscontri: a) mancata indicazione puntuale dei titoli di studio richiesti; b) partecipazione alla vita dell'associazione anche dei soci non professionisti; c) diminuzione degli iscritti tale che al 2012 essi risultano distribuiti in 13 regioni.

FASE 5.

La Commissione istruttoria II, nella riunione del 23 gennaio 2013, ha deciso di rinviare la formulazione dell'orientamento alla prossima seduta (12 febbraio 2013), ritenendo necessari ulteriori approfondimenti.

FASE 6.

Nella riunione del 12 febbraio 2013, la Commissione istruttoria II ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti; la trattazione di questa associazione è quindi rinviata alla prossima riunione della Commissione.

FASE 7.

Nella riunione del 28 febbraio 2013, la Commissione istruttoria II ha definitivamente formulato un orientamento negativo.

RISCONTRO DEFINITIVO

La Commissione II propone un orientamento negativo alla richiesta di ATEMA all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007. Tale orientamento è motivato dalla riscontata carenza dei requisiti di cui alle lett. f) e b).